
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Contraffazione

Le azioni penali per combattere il fenomeno

Milano 29 maggio 2013



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Allarme sociale

La contraffazione è un delitto che crea particolare allarme sociale per i seguenti motivi:

- ❑ Grave pregiudizio economico arrecato ai **fabbricanti** e ai **commercianti** che rispettano la legge derivante dalla concorrenza sleale.
- ❑ Grave pregiudizio arrecato alla buona fede, alla salute e alla sicurezza dei **consumatori**.



Le misure penali

- ❑ La **responsabilità amministrativa degli enti** per determinati reati (D.Lgs. n. 231/2008).
- ❑ La **confisca per equivalente** (art. 322 ter c.p.).
- ❑ La **distruzione della merce** con provvedimento amministrativo emesso dall'autorità doganale entro tre mesi dal sequestro probatorio (art. 4 comma 80 L.350/03)



La responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati

La **contraffazione** è uno dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato prevista dagli art. D. Lgs. n. 231/2001

I presupposti per l'applicazione della responsabilità *de qua* sono:

- il reato deve essere commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 (persone che rivestono, anche di fatto funzioni di **rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione dell'ente** o da persone **sottoposte alla loro direzione o vigilanza**)
- il reato deve rientrare tra quelli indicati dagli artt. dal 24 a 25 *undecies* (**reato presupposto**).
- il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente.



Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L' **art. 9** del **D. Lgs. n. 231/2001** elenca le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- Sanzione pecuniaria **(art. 10).**
- Sanzioni interdittive **(art. 9).**
- Confisca anche nella forma per equivalente **(art. 19).**
- Pubblicazione della sentenza **(art. 76).**

Le sanzioni interdittive possono essere applicate come misura cautelare **(art 45)** in presenza di ***gravi indizi di colpevolezza*** e ***reiterazione del reato.***



La confisca per equivalente

La **confisca per equivalente**, prevista dall' art. 322 ter del c.p., è una misura ablativa a carattere sanzionatorio che ha per oggetto quei beni che sono nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato senza la necessità di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il delitto e le *res* confiscate.

I presupposti per l'applicazione della **confisca per equivalente** sono:

- Configurazione nei confronti della persona indagata di uno dei reati per i quali è ammessa la confisca (**reato presupposto**).
- Mancato **rinvenimento del prezzo o del profitto del reato** nel compendio patrimoniale del reo.
- I beni devono essere nella **disponibilità del reo**.

La confisca ordinaria

La **confisca ordinaria**, prevista dall' art. 240 del c.p. , è una misura di sicurezza patrimoniale che consente di espropriare a favore dello Stato tutte le *res* che costituiscono il **prezzo**, il **prodotto** e il **profitto** del reato, nonché di quelle che sono di per sé criminose al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.

1. Prezzo = **il compenso per la commissione del delitto.**
2. Profitto = **il vantaggio economico.**
3. Prodotto = **il risultato del delitto.**



Le sorti delle merci contraffatte

Le merci contraffatte devono essere **distrutte** o **messe fuori dai circuiti commerciali** (donazione ai fini umanitari), non essendo possibile alcuna sanatoria amministrativa (rimozione dei segni distintivi falsi).

L' [art. 4 comma 80 L. 350/03](#) consente all'autorità doganale di procedere con provvedimento amministrativo alla **distruzione della merce** entro tre mesi dal sequestro probatorio sentita l'autorità giudiziaria e previa acquisizione di campioni ai fini probatori.

I reati da contestare

Art. 473 del c.p. = contraffazione, alterazione o uso (anche di brevetti) di segni distintivi di opere d'ingegno o di prodotti industriali.

Art. 474 del c.p. = introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 474 bis = confisca per equivalente sui beni del reo.

Art. 517 del c.p. = messa in circolazione e vendita prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517 ter = punibilità delle merci usurpative.

Art. 648 del c.p. = ricettazione.



Problematiche giurisprudenziali

- La merce contraffatta vincolata al regime doganale del **transito** può essere oggetto di denuncia penale ?
- L'acquisto di merce contraffatta da un soggetto privato costituisce reato o illecito amministrativo?
- L'apposizione sulla merce di un marchio senza l'indicazione del paese di **origine** costituisce reato o illecito amministrativo ?
- La tutela del diritto di proprietà intellettuale si applica agli **accessori** e ai **pezzi di ricambio** ?



GRAZIE PER

L'ATTENZIONE E L'INTERESSE

MANIFESTATI ALLA TEMATICA TRATTATA

Petito Michele
Resp. del Servizio Rapporti
con l'Autorità Giudiziaria
- Dir. Reg. per la Lomb.-

